

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

(115^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Classifica fra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi » (1509) (D'iniziativa dei deputati Dazzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 1839, 1840
AMIGONI, *relatore* 1840

« Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1562) (D'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1840, 1841
FOCACCIA, *relatore* 1840
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* 1841

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (2189-Urgenza) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . Pag. 1824, 1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838
AMIGONI 1830
CANEVARI 1820
CAPPELLINI 1831, 1835, 1836
CERABONA 1829, 1833, 1834, 1836
CROLLALANZA . . . 1825, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837
FOCACCIA 1837
PORCELLINI 1829, 1834, 1836, 1837
PUCCI 1826, 1836
RESTAGNO 1827, 1831, 1834
ROMANO 1824, 1828, 1837, 1838
TARTUFOLI 1828, 1830, 1834, 1835, 1836
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 1827, 1828, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838
VACCARO, *relatore* 1824, 1834

La seduta è aperta alle ore 10,

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Pucci, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Samek Lodovici.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Togni e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per i lavori pubblici Sedati, per i trasporti Mannironi e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (2189-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. L'attuale compagine del Consiglio superiore dei lavori pubblici è affidata a numerosissime disposizioni legislative che è superfluo indicare perchè sono citate anche nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge; ora, a queste norme, con il provvedimento in esame, se ne vuole aggiungere un'altra, in base alla quale vengono accolte e, dico subito, giustamente accolte, le richieste dei Ministeri che in questo alto Consesso non sono rappresentati, o scarsamente rappresentati.

Così, il Ministero dell'industria e commercio, che prima in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva come rappresentanti il Direttore generale dell'industria e delle miniere e un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere, ha chiesto che a far parte del consesso siano chiamati il Direttore generale delle miniere e il Direttore generale degli affari generali.

Del predetto consesso facevano anche parte due rappresentanti del Ministero dell'Africa italiana; essendo stato soppresso tale Ministero, è giusto che venga soppressa la relativa rappresentanza.

Il Ministero del tesoro, a prescindere dalla partecipazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, ha chiesto che faccia parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici anche un rappresentante appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha chiesto che sia chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltreché il Segretario generale, anche il Direttore generale dei servizi medici.

Così pure, il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto che sia chiamato a far parte dell'alto Consesso un proprio rappresentante.

Il Ministero dei trasporti ha chiesto, oltre a quella di un terzo funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato, anche la partecipazione

di un funzionario amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha chiesto di essere rappresentato anch'esso, a mezzo del Capo dell'Ispettorato.

Le indicate richieste sono, a mio avviso, giuste, ed è opportuno accoglierle, per dare all'importante Consesso il lume di altre specifiche competenze.

Ma io vorrei, se è possibile, inserire nel disegno di legge in esame una disposizione in base alla quale i progetti, una volta approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non debbano subire ulteriori approvazioni da parte di altri Enti.

Ad esempio, quando si approva un progetto riguardante una strada, vi sono poi altri Consigli che devono dare la loro approvazione; quando si approva la costruzione di un edificio scolastico, vi è il Ministero della pubblica istruzione che deve dare un altro parere.

Così pure per gli acquedotti. Nel Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici vi sono i rappresentanti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che con il disegno di legge in discussione vengono aumentati: ma dopo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato un progetto per la costruzione di acquedotti, detto progetto deve poi ugualmente essere esaminato da una Commissione speciale del Ministero dell'interno.

Allora, io domando, quale è l'autorità del predetto alto Consesso?

Perchè questi progetti devono essere riesaminati?

Se noi potessimo, come dicevo, inserire in questo disegno di legge una norma come quella da me suggerita, secondo la quale un progetto, dopo essere stato esaminato e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non dovrebbe essere sottoposto ad ulteriore disamina da parte di altri Enti, io ritengo che si risparmierebbe tempo nell'esecuzione delle opere approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ROMANO. A me risulta che questa disposizione già ci sia.

VACCARO, *relatore*. E allora la si renda operante.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

Con l'articolo 2, si stabilisce il nuovo termine di durata del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che viene a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dopo queste mie brevi, ma, credo, esaurienti notizie, chiedo all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge in discussione.

CROLLALANZA. Devo dichiarare che non concordo sull'opportunità di un'ulteriore inflazione nel numero dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi non concordo con le conclusioni del collega Vaccaro.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un Consesso eminentemente tecnico; esso deve esaminare i progetti negli aspetti tecnici e nel quadro delle vigenti disposizioni di ordine giuridico e amministrativo. A tal fine, fra i componenti, vi sono rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che possono vigilare sul rispetto di determinate norme. Ma essenzialmente, ripeto, il Consiglio superiore è un collegio tecnico e tale, a mio modo di vedere, deve rimanere.

Pertanto io non vedo il motivo delle richieste dei vari Ministeri, e quindi dell'inserimento nel Consiglio superiore dei lavori pubblici di nuovi membri, rappresentanti di dicasteri che sono già adeguatamente rappresentati o da funzionari tecnici o da Direttori generali.

Nè, per esempio, so comprendere il motivo per cui a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, debba entrare un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Nè la ragione per cui, al posto di un rappresentante tecnico del Ministero dell'industria, cioè di un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere, debba subentrare il Direttore generale degli affari generali del Ministero dell'industria.

Evidentemente è più utile che sia presente nel Consiglio un Ispettore delle miniere, anzichè il Direttore generale degli affari generali.

Potrei continuare in questo mio esame e dimostrare così che la maggior parte delle richieste non ha fondamento.

Viceversa ritengo che, se dei nuovi inserimenti debbono essere effettuati, in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia

opportuno chiamare a farne parte, oltre alla burocrazia del Ministero dei lavori pubblici e delle altre Amministrazioni interessate, con i loro esponenti tecnici o amministrativi, e oltre ai dotti esperti di diritto, che attualmente fanno parte di detto Consesso, altri esperti, estranei alle varie Amministrazioni. Io capirei che si potenziasse il Consiglio superiore dei lavori pubblici con altri elementi competenti in materia tecnica, al di fuori dei rami della burocrazia. In altre occasioni si è verificato qualcosa del genere, con buoni risultati.

Infatti, ad esempio, quando si trattò di svuotare un carrozzone che si profilava allo orizzonte, che consisteva nella costruzione del grande porto di Roma, tra Fiumicino ed Ostia, e che rispondeva, viceversa, al soddisfacimento di alcuni interessi chiaramente individuati e del tutto indifferenti al grosso errore tecnico che si sarebbe voluto fare; quando questa richiesta sembrò suffragata da planimetrie, da vedute prospettiche e panoramiche, sulle quali figuravano piroscafi che entravano ed uscivano da questo grandioso porto di Ostia-Fiumicino; quando tutto questo apparato, tutta questa messa in scena riuscì a suggestionare anche il Capo del Governo dell'epoca che, entusiasmato dall'idea di dare a Roma un grande porto, mi dette disposizione di esaminare il problema; io, che conoscevo l'esistenza di questo grosso carrozzone, di cui egli non si era reso conto, mi preoccupai, per dare maggiore autorità al Consiglio superiore dei lavori pubblici — che aveva già esaminato e scartato l'idea di costruire il grande porto di Roma — di dire al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici di convocare, oltre ai membri di diritto nel Consiglio, le più alte autorità nel campo della tecnica costruttiva marittima, (professori di costruzione marittima, professori di università e liberi professionisti che avevano un'alta qualificazione nel Paese). Naturalmente il progetto fu bocciato. Perché? Perché c'era una vasta rappresentanza di competenti tecnici. Diversamente, forse, a quell'epoca, con una spesa di diversi milioni, ci saremmo imbarcati in un grosso errore tecnico ed in una grossa avventura di carattere affaristico.

E allora, onorevole Ministro, lei tiene proprio a questo provvedimento, o vuole resistere alle

pressioni che, lo capisco, le pervengono da altre Amministrazioni dello Stato?

Comunque, a mio modo di vedere, senza farne motivo esplicito di opposizione, vorrei consigliare alla Commissione di approfondire le osservazioni che ho ritenuto di sottoporle e di non dare a cuor leggero l'approvazione ad un provvedimento che, secondo me, non ha giustificazione.

PUCCL. Anche io desidererei fare un'osservazione. Come il collega Crollalanza, anch'io sostengo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha bisogno di un apporto di elementi tecnici che vengano dal di fuori dell'apparato burocratico e che portino idee e soluzioni diverse da quelle che si possono concepire nell'ambito dei Ministeri. È necessario infatti, l'apporto che elementi competenti esterni possono dare alla soluzione di quel complesso di problemi che si presentano all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ma vi è un problema su cui ci si deve soffermare: questa inflazione di componenti non favorisce certo l'esame dei progetti. Infatti io mi sono reso conto, una volta che ho avuto occasione di presenziare ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la discussione spesso rimane circoscritta a pochi membri, anche quando sarebbe necessario un esame più approfondito ed ampio dei progetti.

È altresì auspicabile, nel Consiglio superiore stesso, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno il diritto di rendersi conto di quanto avviene e di indicare le possibili soluzioni.

I lavoratori italiani, all'atto istitutivo, erano compresi in questo organismo, sia pure in una forma indiretta, che garantiva l'approvazione incondizionata dei progetti che venivano presentati dal Governo fascista. Oggi però, nel rinnovato clima democratico, noi chiediamo che nel Consiglio superiore dei lavori pubblici vengano rappresentati i lavoratori italiani, nei due rami dell'industria e dell'agricoltura.

In secondo luogo, oggi vi sono altri organismi che debbono essere posti in condizione di dire la loro parola sui problemi attinenti i lavori pubblici, anche perchè, nell'esame dei progetti, non si tiene conto, generalmente, di due

organismi fondamentali nel nostro Paese: i Comuni e le Provincie. I Comuni e le Provincie, che attualmente hanno dei compiti veramente gravi da assolvere, vengono sentiti solamente quando tutto è già stato deciso e non è più possibile intervenire. Gli esempi delle autostrade sono stati ricchi di insegnamenti al riguardo.

Pertanto noi chiediamo che, se deve avvenire una inflazione nel numero dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, questa avvenga tramite l'immissione di elementi competenti, di uomini che abbiano precise cognizioni tecniche nei vari rami — e che non provengano dai Ministeri, ma dall'esterno, dalle Università — di uomini di scienza e di tecnici che vengano da organismi privati.

Noi chiediamo inoltre che siano rappresentati i Comuni e le Provincie, attraverso l'Associazione nazionale dei Comuni e delle Provincie, sia pure tramite rappresentanti tecnici designati dalle associazioni di tali enti.

In terzo luogo chiediamo che siano rappresentati i lavoratori italiani: la Costituzione della Repubblica immette nello Stato per la prima volta i lavoratori italiani e non vediamo il motivo per cui, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nella sua legge istitutiva, prevedeva la presenza di rappresentanti dei lavoratori, oggi non debba essere prevista la partecipazione delle forze del lavoro.

Per queste ragioni noi non concordiamo con la relazione fatta dal collega Vaccaro e chiediamo, per ora, che venga discussa tale partecipazione, perchè la consideriamo indispensabile per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Dobbiamo anche sottolineare che, purtroppo, in tutte le discussioni cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, si è sempre dimenticata la funzione essenziale dei Comuni e delle Provincie.

L'importanza di tali enti non può essere assolutamente disconosciuta in questo particolare momento, in cui ai Comuni e alle Provincie viene addossato il problema dell'esecuzione di importantissimi lavori pubblici nel campo della viabilità, dell'urbanistica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia popolare.

Quindi noi crediamo che sarebbe estremamente saggio stabilire una partecipazione vera-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

mente popolare al Consiglio superiore dei lavori pubblici, non solo per un senso di necessaria democratizzazione dell'istituto, ma anche per l'opportuno approfondimento dello studio dei vari problemi che debbono essere discussi di fronte a questo alto Consesso tecnico.

RESTAGNO. Il disegno di legge concernente le modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, risponde all'effettiva esigenza di rappresentare, in un unico provvedimento, le varie istanze formulate in proposito.

Oggi appunto, attraverso la serena discussione di tale disegno di legge, possiamo avere un quadro completo della situazione. Da quanto è stato detto ritengo, però, che il problema non sia ancora maturo: non abbiamo, infatti, tutti gli elementi per giungere ad una valutazione serena, obbiettiva e precisa.

Appunto in considerazione di quanto già esposto da altri colleghi che mi hanno preceduto, vorrei che si arrivasse ad una formulazione precisa del provvedimento. Vi sono delle esigenze che si impongono, o per alcuni Ministeri che non esistono, più o per altri, di nuova istituzione, che vorrebbero logicamente essere rappresentati nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ma con le nuove immissioni si arriverebbe ad una vera e propria inflazione nel numero dei rappresentanti della burocrazia, mentre penso che sia opportuno, nella composizione del Consiglio stesso, porre in risalto quelli che sono invece i valori tecnici. Di conseguenza ritengo che la nostra Commissione non sia ancora in grado di prendere una decisione in merito alle modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a meno che l'onorevole Ministro Togni non possa illuminarci in proposito.

Condivido l'opinione del collega Crollalanza di dare maggiore rilievo alla partecipazione di elementi tecnici, senza aumentare il numero degli attuali componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per poter conferire ad esso maggiore prestigio ed autorità. Condivido, parimenti, l'opinione del senatore Pucci per la questione degli Enti locali che devono essere rappresentati. Oggi ciò non si verifica: anche nel caso più modesto, la

decisione dell'Ente locale è ostacolata da organi di controllo che eccedono nelle loro attribuzioni.

Sono quindi favorevole alla inclusione di rappresentanti degli Enti locali.

Circa quanto prospettato dall'onorevole relatore, relativamente alle deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deliberazioni che non debbono attendere l'approvazione da parte di altri consessi, mi sembra si tratti di materia non attinente alla composizione del Consiglio stesso.

Nel caso del disegno di legge in discussione, si tratta di fissare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e non di stabilirne le funzioni e le attribuzioni.

Concludendo, credo che, a meno che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici non possa fornirci dati più precisi, prima di approvare questo provvedimento sia opportuno approfondirne ulteriormente l'esame.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Dalla discussione ho riportato l'impressione che sia sorto qualche equivoco. È opportuno che, almeno per quanto si riferisce ai caratteri fondamentali del Consiglio superiore dei lavori pubblici, noi siamo precisi. È inutile sottolineare quale sia l'importanza del Consiglio stesso, che ha svolto e svolgerà una altissima funzione: si tratta di un organismo tecnico, nel quale la competenza personale o di rappresentanza di determinate amministrazioni è ben qualificata. La ragione per cui si è cercato di adeguare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a quella che è la nuova situazione amministrativa italiana, sta nel fatto evidente, che, dovendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici trattare una materia che investe specificamente un settore, esso può agire con maggiore speditezza se nel suo seno ha rappresentanti di ogni organismo.

Il provvedimento in discussione, così come è formulato, mira a due finalità: la prima, appunto, è quella di adeguare il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad una nuova situazione amministrativa; la seconda è quella di vitalizzare il Consiglio stesso, eliminando certi inconvenienti cui si deve assolutamente ovviare. Agli onorevoli Commissari è forse

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

sfuggito un particolare: nel disegno di legge in discussione si prevede che i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare, cosa che prima, invece, era d'uso corrente.

Oggi vi è una situazione amministrativa nuova. Il Ministero dell'Africa italiana, ad esempio, non esiste più: perchè dovrebbero essere mantenuti due suoi rappresentanti in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici?

Vi sono, invece, altri dicasteri, come quello delle Partecipazioni statali, che possono aver necessità di farsi ascoltare in ordine a determinati problemi e che ritengono opportuno essere rappresentati in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mi permetto di far osservare che, in sostanza, si tratta di inserire, nel Consiglio stesso, cinque nuovi elementi: dato, però, che tra i componenti non figurano più i due rappresentanti del Ministero dell'Africa italiana, si avrebbe un aumento di sole tre unità, cifra del tutto irrisoria, quando si pensi che vi erano richieste per l'immissione di dodici o tredici elementi!

È necessario procedere ad un rammodernamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, perchè un po' per andazzo di cose, un po' per prassi consuetudinaria, il Consiglio si è invecchiato e si è, diciamo così, adagiato in alcuni usi.

Comunque, qualora si volessero apportare ulteriori modifiche al disegno di legge in discussione, il Governo non sarebbe contrario a considerare tutte le proposte che venissero all'uopo formulate.

TARTUFOLI. Perchè il Ministero degli affari esteri ed il Ministero di grazia e giustizia debbono avere loro rappresentanti in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per il semplice fatto che ad esso partecipavano anche prima della riforma in discussione. Ricollegandomi a quanto ho detto precedentemente, la Commissione può fare quello che vuole, ma sarà opportuno considerare a fondo i vari aspetti del problema. Un'Amministrazione che da molti anni ha un suo rappresentante nel Consiglio superiore dei lavori pubblici tiene evidentemente a conservare la possibilità di partecipare ai lavori di tale Consiglio.

Per quanto concerne la richiesta, relativa all'inserimento di un maggior numero di esperti, sono favorevole ad accoglierla, dato che l'apporto che essi recheranno non potrà che essere altamente apprezzabile.

Pregherei, se non vi sono altre obiezioni, di approvare senza indugi il provvedimento in discussione. Spero che il senatore Restagno sia d'accordo, anche perchè nell'attuale situazione parlamentare un rinvio rischia di non consentire la definitiva approvazione di un provvedimento particolarmente atteso.

Dato il ritmo intensissimo impresso all'effettuazione dei lavori pubblici in Italia, ritmo che contiamo nei prossimi mesi di accelerare ancora, è opportuno che il Consiglio superiore dei lavori pubblici sia adeguato alle nuove esigenze e definitivamente sistemato, anche perchè i componenti di quello attuale ormai vivono nel particolare stato d'animo di chi fa parte di un consesso che deve essere modificato, con l'eventuale sostituzione di alcuni rappresentanti.

ROMANO. Perchè sia compresa bene la portata del disegno di legge in discussione, vorrei farne un po' la storia, traendo da essa alcune conclusioni.

Rammento che un tempo il Consiglio superiore dei lavori pubblici era composto dai direttori generali del Ministero stesso e da quattro esperti di segnalato valore. Nel 1923 il Consiglio superiore dei lavori pubblici venne modificato con l'immissione di rappresentanti delle varie Amministrazioni, e specialmente della Avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, perchè una disposizione legislativa di quel tempo stabiliva che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, supremo organo tecnico dello Stato, sostituiva tutti gli altri pareri.

Allora tali immissioni si spiegavano, ma oggi disposizioni del genere non dovrebbero essere mantenute in vita. Bisognerebbe precisare, con un comma aggiuntivo, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce a tutti gli effetti, nelle materie di sua competenza, quello del Consiglio di Stato! Penso pertanto che il disegno di legge oggi in discussione possa essere approvato nel testo presentato, con l'aggiunta, però, di un comma che precisi che il parere del Consiglio superiore

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

dei lavori pubblici sostituisce qualunque altro parere.

Quanto agli esperti, vorrei far presente che vi sono molti funzionari tecnici, oggi a riposo, ma nel pieno vigore delle loro capacità, che potrebbero portare ancora i lumi della loro lunga esperienza: perchè non utilizzarli?

PORCELLINI. Ritengo sia necessario nominare dei tecnici al di fuori della burocrazia, e mi pare che su questo punto siamo tutti d'accordo. È stata fatta una proposta concreta dal collega Pucci il quale ha detto: « Guardate, noi abbiamo l'Associazione dei Comuni, abbiamo l'Associazione delle Province; perchè non diamo il diritto a queste due Associazioni, — che sono poi Associazioni apolitiche — di far parte del Consiglio? ». Credo che la nomina di tecnici, scelti e nominati da tali Associazioni, potrebbe rispondere anche all'esigenza di svecchiare e di rinvigorire il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quindi insisto nell'appoggiare la proposta presentata dal collega Pucci, tendente a lasciare il posto, nel Consiglio stesso, a due esperti, che dovranno essere designati, rispettivamente, dall'Associazione dei comuni italiani e dalla Federazione delle provincie italiane.

A proposito poi della clausola, per cui i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non debbono essere sottoposti ad ulteriori esami, mi sembra cosa logicissima inserirla nel provvedimento.

CERABONA. Desidererei, onorevole Ministro, fare qualche considerazione circa l'effettiva valorizzazione dell'Istituto.

L'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione ingenera l'impressione di un compromesso, posto in atto al fine di non scontentare nessuno. Ed invece, a mio parere, bisogna scontentare, bisogna avere il coraggio di dire che vi sono delle vegetazioni parassitarie che occorre estirpare.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle precedenti norme legislative, era definito il massimo organo consultivo e tecnico. Così diceva la legge del 1942: consultivo e tecnico. Ed allora, manteniamo all'Istituto l'aspetto

che aveva in origine, manteniamo fermo questo principio: il Consiglio è un complesso altissimo di persone tecniche che devono dare il proprio parere.

Vi partecipano invece troppi funzionari ministeriali, troppi Avvocati dello Stato, troppi Consiglieri di Stato.

Molto opportunamente è stato ricordato che nel 1923 si è verificata l'immissione dei Consiglieri di Stato e degli Avvocati dello Stato; li troviamo ovunque: non c'è commissione dove non entri un Avvocato dello Stato. Ma quale è la ragione di tutto questo?

Che cosa può fare un Consigliere di Stato? A me sembra superflua la sua partecipazione, e così pure quella degli avvocati dello Stato. Quando si tratterà di controversie legali ci si potrà valere di quelli che sono i tecnici del diritto.

È bene, poi, che determinati Ministeri abbiano dei rappresentanti nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma immettiamovi solo coloro che tecnicamente devono e possono effettivamente dare un contributo fattivo.

L'onorevole Ministro ha già fatto una cosa molto opportuna stabilendo che alle riunioni del Consiglio stesso non è ammesso farsi rappresentare.

Si formi veramente un magnifico Consiglio superiore dei lavori pubblici!

Inoltre, secondo il mio parere, i rappresentanti dei Comuni e delle Province debbono partecipare ai lavori dell'Istituto, perchè quella dei Comuni e delle Province è una voce che non deve mancare di essere ascoltata nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, in quanto è una voce essenziale per il buon funzionamento di un consesso tecnico.

L'articolo 3 della legge del 1942 prevedeva inoltre la partecipazione di rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura nell'intento di assicurare i lumi di coloro che sono i tecnici del lavoro, e senza il cui tecnicismo si può anche errare.

Ora, la partecipazione dei lavoratori, secondo me, non solo dà un certo senso di democratizzazione dell'Istituto, ma ha anche il significato di una certa aderenza a quel progresso che è nelle cose e che è nel mondo, il quale cammina ineluttabilmente in una direzione,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

malgrado le nostre concezioni, retrive o avanzate che siano. Credo, pertanto, che faremo opera meritoria immettendo nel Consiglio superiore dei lavori pubblici alcuni rappresentanti dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, nonché rappresentanti dei quattro o cinque sindacati attualmente esistenti per conferire a detto Consesso, di cui faranno uomini di primissimo ordine, quel prestigio e quell'efficienza di cui l'onorevole Ministro Togni ha fatto poc'anzi menzione.

AMIGONI. Desideravo anche io rilevare che effettivamente l'inflazione nel numero dei componenti del Consiglio è limitata. L'emendamento proposto dal senatore Romano Domenico, secondo il quale il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici escluderebbe successivi pareri da parte di altre amministrazioni, potrebbe, d'altronde, giustificare l'inflazione stessa.

Infine, non sarei d'accordo per l'inclusione di nuovi elementi, ammessi a partecipare al Consiglio stesso in veste di rappresentanti di Associazioni fra Enti locali, o di sindacati, bensì riterrei opportuno che gli elementi medesimi, ove fossero effettivamente qualificati sul piano tecnico, venissero ammessi nell'Istituto in qualità di esperti.

CANEVARI. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, riconosco l'opportunità del provvedimento, e, come conclusione della discussione generale, dichiaro di approvare il disegno di legge presentato dal Governo.

Sono favorevole, contemporaneamente, alla proposta di emendamento formulata dal senatore Romano Domenico, tendente a precisare che il parere, favorevole o contrario, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ordine ad un determinato progetto, si intende definitivo e comprensivo o modificativo di tutti i pareri degli altri organi od amministrazioni dello Stato.

Riconosco però, e non bisogna dimenticarlo in queste circostanze, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un Consesso non prevalentemente, ma esclusivamente tecnico. Pertanto è inopportuna la partecipazione a questo Consiglio di rappresentanti che non abbiano elevate capacità tecniche.

Per quanto si riferisce alla rappresentanza delle organizzazioni operaie, faccio presente che se è vero che il fascismo ha incluso una rappresentanza operaia in un Consiglio di tale natura, è pur vero che nel ventennio si è ricorso spesso a dimostrazioni e ad affermazioni demagogiche del tutto prive di significato, allora come oggi.

TARTUFOLI. Sono d'accordo con il collega Restagno sull'opportunità di soprassedere per il momento alla discussione del disegno di legge, al fine di poter esaminare meglio il problema.

Mi permetto, comunque, di fare delle osservazioni che potranno eventualmente favorire alcune soluzioni.

Escludo, anzitutto, che al comma p) dell'articolo 1 debbano essere previsti sette Ispettori generali tecnici ed uno amministrativo, otto in tutto, come rappresentanti dell'Ispettorato della motorizzazione civile. Proprio non ne comprendo la necessità. Pertanto proporrò di ridurre a tre più uno i rappresentanti dell'Ispettorato della motorizzazione, per fare eventualmente posto all'immissione di altri componenti.

Condivido perfettamente, infatti, la proposta di includere, tra i membri del Consiglio superiore, un rappresentante delle Amministrazioni comunali e uno delle Amministrazioni provinciali, se non altro perchè questi rappresentanti possono essere dei tecnici (ed infatti vi sono delle Amministrazioni che hanno tecnici espertissimi). Pertanto vedo con favore la rappresentanza degli Enti locali, specie se indicata in un comma apposito; se noi diminuiamo tre o quattro rappresentanti per quanto riguarda la motorizzazione, possiamo ben includere nel consesso due rappresentanti delle Province e dei Comuni.

Non capisco invece il motivo per cui sarebbe necessaria la rappresentanza dei lavoratori. È inutile dire che sono i tecnici coloro i quali devono consigliare, non già un muratore, un fabbro ferraio, un vetraio o un pastore. In un Istituto di questo genere evidentemente non c'entra il lavoratore! E quanto ai tecnici, ne abbiamo di così alta fama e di così profonda competenza, che non è affatto necessario aumentarne il numero.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

Le disposizioni legislative del fascismo erano in funzione dell'organizzazione corporativa allora esistente. Vogliamo rifare le corporazioni?

Sono infine pienamente d'accordo sull'articolo aggiuntivo che dovrebbe accogliere l'emendamento proposto dal senatore Romano Domenico, e che verrebbe a giustificare l'immissione di altri rappresentanti, altrimenti del tutto inutili.

RESTAGNO. Mi sembra che della discussione sia affiorata un'unica preoccupazione: che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella attuale composizione, consti di un numero eccessivo di membri.

Debbo subito dire che ritengo indispensabile stabilire una rappresentanza dei Comuni e delle Provincie in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Pertanto, proporrò un emendamento tendente ad aggiungere, alla lettera s) dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, dopo le parole « quattordici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici » le altre: « tra i quali un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed uno delle Amministrazioni comunali ».

Per quanto concerne la questione della rappresentanza operaia, pur essendo io molto sensibile a tali esigenze, non ritengo sia opportuno proporre l'inclusione nell'alto Consesso tecnico di cui si tratta. Nel caso delle Provincie e dei Comuni si trattava di tutelare gli interessi degli Enti locali, mentre nel caso dell'inserimento dei rappresentanti dei lavoratori, penso che si modificherebbe eccessivamente il disegno di legge in discussione, alterando la struttura stessa del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per il momento, nulla è più necessario della riduzione nel numero degli attuali componenti il Consiglio stesso.

CAPPELLINI. Vorrei fare una considerazione di ordine generale: ci troviamo di fronte ad un parlamento, intendo riferirmi al Consiglio superiore dei lavori pubblici, anzi, ad un parlamentino, trattandosi di 85 membri; è proprio necessario che tale Consiglio sia composto di tanti membri, oppure si può procedere ad una riduzione?

Sono d'accordo sulle lettere a) e b) dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Alle lettere d) ed e), è contemplata la partecipazione, al Consiglio stesso, di tre Consiglieri di Stato e di quattro Avvocati dello Stato. A tal proposito ritengo vada tenuta in considerazione la proposta avanzata dal senatore Cerabona e tendente ad una riduzione nel numero dei membri provenienti dalla burocrazia statale. Penso che sette posti, ripartiti fra Avvocati dello Stato e Consiglieri di Stato siano troppi: si potrebbe toglierne uno per parte e si avrebbero cinque posti. Non vedo, infatti, quali lumi tecnici possano portare gli avvocati. E ancora: i sette Ispettori generali tecnici e quello amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono proprio tutti necessari? Non si potrebbero ridurre?

Concordo, invece, con il senatore Pucci sull'opportunità di inserire, tra i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i rappresentanti dei lavoratori dell'industria e della agricoltura e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali. Pertanto, all'articolo 1 del disegno di legge in esame, e più precisamente alla lettera s), là dove si legge di « 14 esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici », si potrebbero aggiungere le parole: « di cui un tecnico altamente qualificato in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ed un tecnico altamente qualificato in rappresentanza della Federazione delle provincie d'Italia ».

Non si possono, infine, io penso, escludere le Regioni, sia per la loro elevata importanza politico-amministrativa e sia perchè possono disporre di elementi di grande valore. Non possiamo trascurare la Sicilia, la Sardegna o l'Alto Adige; nè, quando saranno istituite, le altre regioni autonome. Esse dovranno altresì essere rappresentate.

La tesi, sostenuta dal senatore Romano Domenico, di riservare al Consiglio superiore dei lavori pubblici il diritto di esprimere pareri definitivi, solo eccezionalmente subordinati al parere di altri organi di Stato, mi sembra invece non molto logica.

A noi interessa particolarmente che nel Consiglio stesso siano rappresentati gli Enti locali

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

e, ove non si ravvisasse la necessità di inserire in tale Consesso i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, mi permetterei di suggerire l'inclusione di due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

CROLLALANZA. Non mi pento di aver acceso il fuoco di questa discussione perchè effettivamente il disegno di legge, come la discussione sta dimostrando, è meritevole di ampio esame. Le dichiarazioni fatte dal Ministro Togni ci trovano concordi. Infatti, qual'è lo spirito informatore del disegno di legge oggi in esame? Quello di rialzare, se possibile, il tono dell'organismo, senza mancare di riguardo, naturalmente, ai suoi attuali componenti: quello di snellirlo, insomma.

Dove è nata la polemica, e quindi il disaccordo, è sulla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve essere senz'altro potenziato e vitalizzato, ma non già attraverso l'inserimento di altri membri, bensì snellendolo con l'inclusione, perdonate il paradosso, nei posti che si renderanno liberi, di elementi di chiara fama. E su tale punto ritengo che non sarà molto difficile mettersi d'accordo, tanto più che il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di non avere alcuna difficoltà ad accettare emendamenti ragionevoli.

Permettetemi, ora, di fare alcune osservazioni. Si è fatta la proposta di includere nel Consiglio superiore dei lavori pubblici i rappresentanti delle organizzazioni dei Comuni e delle Provincie. Andiamo, ora, alla sostanza: perchè si vogliono i rappresentanti dei Comuni e delle Provincie? Perchè si ha la convinzione che in alcuni casi la presenza di un rappresentante qualificato delle predette Amministrazioni possa evitare errori di valutazione da parte del Consiglio stesso.

Però anche tale inserimento potrebbe portare ad una erronea valutazione. Sia dato il caso della sistemazione, diciamo, dell'acquedotto campano: è un problema che interessa particolarmente il Comune di Napoli e nulla impedisce al Consiglio superiore dei lavori pubblici di invitare l'Amministrazione comunale di Napoli ad inviare un suo qualificato rappresentante.

Ciò è già stato fatto, può essere sempre fatto e rappresenta un qualcosa di più utile che non

una rappresentanza generica dei Comuni e delle Provincie.

La proposta, avanzata da qualche onorevole collega, di una rappresentanza in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici dei prestatori d'opera, mi sembra richiami una legge del 1942: allora eravamo in un periodo in cui si cercava, nel sistema corporativo, di rafforzare tutti gli organismi. Oggi, la situazione è diversa. Sono invece d'accordo sulla proposta subordinata del senatore Cappellini, cioè che vi possa essere un collegamento fra il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, perchè vi sono problemi che, oltre a presentare aspetti tecnici, presentano anche aspetti economici. In questo caso, la rappresentanza di due elementi qualificati del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può essere utile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, numero 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, oltre che dal Presidente e dai Presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

a) i Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il Direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

b) i Capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

c) gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli Ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

d) tre Consiglieri di Stato;

e) quattro avvocati dello Stato;

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di ambasciata;

g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di Magistrato di Corte di cassazione;

h) il Segretario generale e il Direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a Ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

l) i Direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

m) il Direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il Capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

p) sette Ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

q) il Capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

r) un Ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

s) quattordici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda la lettera c) del presente articolo, faccio rilevare che si tratta di relatori,

cioè di elementi che, non avendo incarichi continuativi, hanno la possibilità di studiare meglio i singoli problemi e di riferire in merito.

Sia per la lettera d) che per la lettera e), vi prego di considerare che il Consiglio superiore lavora, per i nove decimi, col sistema delle sezioni. Le sezioni significano un raggruppamento di circa 14 o 15 elementi che decidono in modo definitivo, perchè sono rare le decisioni e le disposizioni che, dalle sezioni, passano all'esame dell'Assemblea plenaria. Ora, per ogni sezione, quando vengono trattate questioni che hanno addentellati giuridici, occorre la consulenza di elementi, tratti dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato. Io vi pregherei, quindi, di voler confermare la partecipazione sia dei tre Consiglieri che dei quattro Avvocati.

CERABONA. Per quanto si riferisce ai quattro avvocati sono d'accordo col Ministro, ma i Consiglieri di Stato debbono essere esclusi perchè la loro presenza è assolutamente inutile, essendo il Consiglio di Stato un corpo collegiale giudicante.

ROLLALANZA. Mi pare sia sorto un equivoco sul significato dell'emendamento proposto dal senatore Romano Domenico. Secondo me egli vuole riportare in questa sede le disposizioni contenute nella legge istitutiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposizioni secondo le quali il Consiglio è il supremo organo consultivo e tecnico, al fine di evitare che continuino gli abusi e le infrazioni, alle norme istitutive del Consesso, che si sono verificate per una serie di circostanze troppo lunga ad elencarsi. Questo però non dovrebbe, secondo me, significare che è abolita la competenza del Consiglio di Stato in ordine ai pareri sui progetti approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Infatti la competenza del Consiglio di Stato è imposta dalla legge sulla contabilità generale dello Stato; e, d'altra parte, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un organo consultivo, il che significa che il Ministro può anche non tener conto del parere del Consiglio, benchè generalmente i Ministri non si assumano la responsabilità di ignorare un parere espresso da 80 persone. Se il Consiglio superiore è,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

come è, un organo consultivo, la presenza dei Consiglieri di Stato, contrariamente a quanto pensa il collega Cerabona, è secondo me utile, perchè, come ha rilevato il Ministro, vi è tutta la delicata materia delle concessioni, che è bene trovi nello stesso Consiglio, quando viene dato un parere, il lume dei giuristi, cioè dei Consiglieri di Stato.

Ritengo opportuno che nel Consiglio superiore dei lavori pubblici vi siano tanto i Consiglieri di Stato quanto gli Avvocati dello Stato, ed interpreto l'emendamento del collega Romano Domenico nel senso che non vi debbano essere, oltre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sede tecnica, altri pareri tecnici, cioè il parere della Direzione generale dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità o del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Mi sono richiamato a questo emendamento, perchè penso che l'accoglimento o meno delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 sia subordinato all'accoglimento dell'emendamento proposto dal collega Romano.

Comunque, io sono favorevole ad accettare sia la lettera *d*) che la lettera *e*) dell'articolo in discussione.

VACCARO, *relatore*. Mi associo.

CERABONA. Insisto nella proposta di abolire la partecipazione dei tre Consiglieri di Stato.

PRESIDENTE. Alla lettera *d*) dell'articolo in discussione è stato presentato dal senatore Cerabona un emendamento soppressivo dell'intero alinea.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

VACCARO, *relatore*. Per quanto riguarda la lettera *f*), credo sia utile mantenere il rappresentante del Ministero degli affari esteri, poichè molte opere vengono eseguite all'estero.

TARTUFOLI. Per quanto riguarda la lettera *p*), propongo che i sette Ispettori generali siano ridotti a tre.

RESTAGNO. Proporrei di limitarli a cinque, uno per sezione.

CROLLALANZA. Il Ministro ha detto che, al fine di inserire i tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato, di cui alla lettera *h*) avremmo dovuto cercare di ridurre il numero dei componenti di un'altra categoria. Ora, a me pare che l'unico settore in cui si possa fare una riduzione è questo, poichè tutti gli altri membri sono effettivamente utili. Trovo illogico che le Ferrovie dello Stato abbiano soltanto tre rappresentanti, mentre quando si tratta di trasporti in concessione o di servizi automobilistici, ve ne sono più di tre. Nè vale il ragionamento della corrispondenza al numero dei compartimenti, perchè, in tal caso, si dovrebbe arrivare addirittura a tredici rappresentanti.

PRESIDENTE. Essendo cinque le sezioni del Consiglio, sono anch'io del parere di portare a cinque il numero dei rappresentanti.

VACCARO, *relatore*. Concordo con tale proposta.

PORCELLINI. Insisto perchè il numero venga abbassato a tre.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È vero che abbiamo già il Direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e i tre funzionari tecnici della Ferrovie dello Stato, ma la parte che riguarda la motorizzazione ha notevoli addentellati anche con i lavori del Consiglio superiore per quanto riguarda le autostrade, eccetera. Tre Ispettori, perciò, sono pochi, ed occorre lasciarne almeno cinque.

PRESIDENTE. Alla luce delle proposte formulate, è apparso che la Commissione, in prevalenza, è orientata verso la riduzione del numero degli Ispettori generali tecnici partecipanti ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da sette a cinque. Pertanto, alla lettera *p*) dell'articolo in discussione, propongo un emendamento sostitutivo della parola « sette » con la parola « cinque ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

CROLLALANZA. Per quanto concerne la lettera *s*) mi dichiaro favorevole, nonostante

la mia riluttanza ad aumentare il numero dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad elevare il numero degli esperti da 14 a 20.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo proposito c'è da rilevare che l'articolo 7 della legge del 1942 dice che quando si devono esaminare affari che interessano altre amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze, oltre ai capi servizio dei Ministeri interessati, funzionari od esperti che abbiano particolare competenza nelle materie da trattare. Praticamente quindi, salvo che per i lavori regolari, è consentito invitare altri elementi.

PRESIDENTE. Alla lettera s) dell'articolo in discussione è stato presentato dal senatore Restagno il seguente emendamento:

Sostituire la lettera s) con la seguente:

« s) 16 esperti nelle materie di competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Proporrei, per la regolarità formale del provvedimento ed in adesione alla proposta formulata dal senatore Cappellini di includere, dopo la lettera r), una nuova lettera del seguente tenore: « due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ». Alla lettera s), che dopo l'inclusione della nuova lettera, diventerebbe lettera t), sarei del parere di accettare l'emendamento proposto dal senatore Restagno, di cui il Presidente ha testè dato lettura, e che tiene conto, del resto, anche delle proposte avanzate dal senatore Cappellini con una diversa formulazione.

Per quanto riguarda le regioni, è evidente l'imbarazzo nel quale ci troveremmo dovendo nominare un rappresentante di regioni così diverse e lontane come, ad esempio, l'Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia. Ora, a parte il fatto che gli ordinamenti dispongono che molta della materia dei lavori pubblici è di competenza delle singole regioni, quando si trattano problemi regionali presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono sempre invi-

tati alcuni rappresentanti delle regioni stesse ed il Presidente porta sovente con sé il Capo dell'Ufficio tecnico, qualche ingegnere e qualche esperto.

CAPPELLINI. Dopo le dichiarazioni del Ministro, non insisto per quanto concerne il rappresentante delle regioni, perchè questo è un problema che potremo sollevare in seguito, ma insisto per gli altri punti: che vi sia, cioè, un tecnico qualificato dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e uno della Federazione nazionale delle provincie italiane. Sono, queste, due organizzazioni nazionali, una presieduta dal Sindaco di Roma e l'altra dal Presidente della Amministrazione provinciale di Milano. Occorre quindi che i tecnici vengano designati da queste Associazioni.

TARTUFOLI. Per risolvere il problema affrontato dal senatore Cappellini, pur tenendo nel debito conto le osservazioni del Ministro, io direi di accettare l'emendamento proposto dal senatore Restagno, aggiungendo che debbono venire interpellate le Associazioni di cui si è fatto cenno. In tal modo è chiaro che il Ministro non potrà scegliere un tecnico a suo piacere, ma dovrà rivolgersi alle Associazioni stesse.

TOGNI, *Ministro dei Lavori pubblici*. Si potrebbero aggiungere le parole: « scelti su terne designate dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

CAPPELLINI. Mi oppongo alla proposta delle terne, fatta dal Ministro, perchè, nella formulazione enunciata, troppo generica, si parla di organizzazioni sindacali, e non di associazioni tra amministrazioni locali.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei chiarire che vi sono due situazioni diverse: quella del Consiglio superiore dell'economia e del lavoro e quella delle organizzazioni dei Comuni e delle Provincie.

In una legge è evidente che noi dobbiamo riferirci a organizzazioni che per legge sono riconosciute; quindi è chiaro e pacifico che possiamo includere due tecnici designati dal Consiglio superiore dell'economia e del lavoro,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

perchè è un organo costituzionale, creato, eletto e disciplinato da leggi costituzionali e ordinarie.

Quando passiamo alla questione dell'esperto, che dovrebbe essere designato dalle Provincie e dai Comuni, noi ci troviamo in difficoltà nell'identificare tali organizzazioni, perchè in nessuna legge si fa riferimento, ad esempio, alla C.I.S.L., alla C.G.I.L., all'U.I.L., ecc. Si parla sempre di organizzazioni di categoria, caso mai, in senso generico e, purtroppo, ci si riferisce ad organizzazioni di fatto, perchè di diritto non lo sono ancora. Ad esse non è possibile dare un crisma di riconoscimento giuridico.

CAPPELLINI. Si può però dire: « Organizzazione dei Comuni italiani e Organizzazione delle Provincie italiane ».

CROLLALANZA. Si può anche dire: « in rappresentanza delle Provincie e dei Comuni », perchè le Provincie e i Comuni sono riconosciuti dallo Stato, e si potrebbe lasciare al Ministro la possibilità di trovare una formula adatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Ministro d'aggiungere, dopo la lettera r), la seguente:

« s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; »

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento tendente a sostituire la dizione della lettera s), divenuta lettera t), con altra del seguente tenore:

« t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, e un rappresentante delle Amministrazioni comunali, sentite le rispettive Associazioni ».

CERABONA. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Noi desidereremmo che fosse usata la parola « designate », anzichè « sentite ». Per questa ragione noi voteremo in senso sfavorevole alla formulazione testè proposta dall'onorevole Presidente.

PUCCI. Perchè si deve usare la parola: « sentite »?

Si tratta di associazioni libere; e mi sembra, del resto, che non si voglia accedere alla minima nostra richiesta.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io ho l'impressione che si sovvertano le posizioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un organo di consulenza dello Stato il quale, a rigore, dovrebbe fare liberamente le sue scelte.

È evidente che deve essere un organo inquadrato in una determinata visione tecnica e sociale, ma non è un organo in cui è pensabile che si formino maggioranze e minoranze politiche; si formeranno, indubbiamente, ma su questioni tecniche.

Che cosa avete risolto quando avete stabilito il principio della designazione? Nulla.

CERABONA. Desidererei spiegare perchè si vuole la parola « designate ». Sono d'accordo con l'onorevole Ministro sul fatto che sia lui quello che deve decidere, ma noi vogliamo che venga usata la dizione: « designate » in quanto riteniamo che la designazione rappresenti una più diretta manifestazione della volontà delle Associazioni tra enti locali.

TARTUFOLI. Credo che anche i colleghi dell'opposizione siano d'accordo sul fatto che, ove l'onorevole Ministro accetti il concetto della designazione da parte delle organizzazioni competenti, sia anche giusto da parte nostra, accettare il principio della terna, che dà diritto, all'onorevole Ministro, di scegliere tra più nomi.

PORCELLINI. Io vorrei dire qualche parola anche in veste di consigliere dell'A.N.C.I.

Con la responsabilità che mi posso prendere personalmente, dico che la terna desiderata e proposta dal Ministro è la soluzione che può risolvere il problema. Sono quindi d'accordo perchè sia designata dall'Associazione la terna, e la terna la nomineremo noi nel Consiglio; il Governo sceglierà sulla base di questa terna.

PRESIDENTE. Allora il testo della lettera s), divenuta lettera t), con le modificazioni apportate, risulterebbe del seguente tenore:

« sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

Provinciali e un rappresentante delle Amministrazioni Comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali».

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire la dizione della lettera s) dell'articolo 1, divenuta lettera t), con quella di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Rimarrebbe ora da esaminare l'ultimo comma dell'articolo 1:

« I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

PORCELLINI. Desideravo fare una domanda: questa clausola che lei, onorevole Ministro, ha inserito nel disegno di legge in discussione non potrebbe, eventualmente, creare degli impacci nel funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Richiamerò solo ad un maggior senso di responsabilità.

PRESIDENTE. A questo comma è stato presentato dal senatore Vaccaro un emendamento tendente a sostituire alla parola « membri » la parola « componenti ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

C'è ora un emendamento, presentato dal senatore Romano Domenico, tendente ad aggiungere un articolo 1-bis del seguente tenore:

« I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale o attraverso le sue sezioni sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alle competenze di altri Organi o amministrazioni dello Stato ».

ROLLALANZA. Ritengo che sarebbe opportuno specificare « Organi tecnici ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con l'osservazione del senatore Crollanza perchè, in effetti, le competenze del Consiglio di Stato attengono alla contabilità dello Stato.

Si potrebbe quindi usare la dizione: « Organi tecnici » o quella: « Organi consultivi ».

FOCACCIA. Riterrei opportuno usare la formula: « Organi consultivi ».

ROMANO. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è consultivo, come diceva il collega Crollanza, e il parere del Consiglio di Stato è consultivo, perchè quando è obbligatorio deve essere esplicitamente detto dalla legge.

Se per esempio, il Consiglio di Stato deve dare il parere di competenza su alcune proposte di appalto, quando in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici vi sono dei Consiglieri di Stato che avallano questo parere, mi sembra che non vi sia bisogno d'altro. La disposizione qui riportata, del resto, è uguale a quella contenuta nella legge del 1923.

ROLLALANZA. Desidero far presente che il disegno di legge all'ordine del giorno riguarda semplicemente la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se si vuole evitare che continuino gli abusi, allora può essere pleonastico — come è, secondo me — inserire in questo provvedimento una norma che è fissata dalla legge istitutiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale norma dice che il Consiglio è il massimo organo consultivo dello Stato; si suppone quindi che, al di fuori di esso, non vi possano essere altri pareri tecnici.

Dal momento che tale norma non è decaduta, non vedo il motivo di inserire nel disegno di legge in esame un emendamento di questo genere.

Se, viceversa, la proposta del collega Romano vuole avere un contenuto rivoluzionario, direi, nei confronti della legge sulla contabilità generale dello Stato, nel senso di riformarne uno degli aspetti, secondo il mio modesto parere — e mi dispiace di essere in disaccordo con il collega Romano Domenico, mio collaboratore per tanti anni e valoroso funzionario — ritengo che non sia questa la sede per innovare su tale materia.

Sono d'accordo sulla inutilità di andare al Consiglio di Stato, come si fa oggi, per mera formalità, ma le disposizioni vigenti non ammettono dubbi.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

Il senatore Romano Domenico si riporta, a ragione, alla procedura rapida che si segue nei Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati, i quali furono creati appunto allo scopo di evitare ritardi, quando si sentì la necessità di avere degli organismi agili, che agissero indipendentemente dalle lungaggini della procedura ordinaria; ma i Comitati tecnici sono organi deliberanti.

Sarei del parere di non inserire nel provvedimento in esame l'emendamento del senatore Romano, perchè se c'è un abuso esso non si elimina richiamando in vita una disposizione di legge.

Nel 1923 la legge si è preoccupata di fare in modo, senza abolire il Consiglio di Stato, che la presenza, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, di alcuni esponenti del Consiglio di Stato evitasse al Consiglio superiore di cadere in errori di interpretazione giuridica. Ci si è quindi preoccupati di evitare, ai progetti sottoposti all'esame del Consiglio di cui si tratta, il parere sfavorevole del Consiglio di Stato, per errori di impostazione giuridica.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Attualmente le delibere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono o definitive, o subordinate, in molti casi, ai pareri del Consiglio superiore dell'agricoltura o a quello dell'Alto Commissariato della sanità o a quello del Consiglio di Stato.

Al Consiglio di Stato vanno i piani regolatori che vengono esaminati, per la parte di competenza, anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La legge 18 ottobre 1942, n. 1460, in ordine agli «organi consultivi in materia di opere pubbliche» all'articolo 25 dice: «In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo I del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie, nonchè in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica».

Credo che con l'emendamento proposto dal senatore Romano il secondo comma rimanga invariato.

ROMANO. Esatto.

PRESIDENTE. Do lettura del testo, concordato tra il senatore Romano Domenico e il Governo, dell'articolo aggiuntivo: «I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale o attraverso le sue sezioni sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi e Amministrazioni dello Stato salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 1 delle legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do ora lettura del testo coordinato del disegno di legge avvertendo che, in seguito alle modifiche apportate, il titolo potrebbe essere più opportunamente formulato come segue: «Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, numero 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore, oltre che dal Presidente e dai Presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

a) i Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il Direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

b) i Capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

c) gli Ispettori generale del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli Ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

d) tre Consiglieri di Stato;

e) quattro avvocati dello Stato;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di ambasciata;

g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di Magistrato di Corte di cassazione;

h) il Segretario generale e il Direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a Ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

l) i Direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

m) il Direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il Capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

p) cinque Ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

q) il Capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

r) un Ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

Art. 2.

I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dazzi ed altri: « Classifica fra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi » (1509) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dazzi ed altri: « Clas-

sifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Come è noto, la discussione del disegno di legge: « Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi » già approvato dalla Camera dei deputati, fu sospesa per dar modo di reperire una somma più consistente di quella approvata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. Si è accertato che la sovvenzione massima che è possibile assegnare all'A.N.A.S. per la manutenzione della strada Sedico-Cernadoi è di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60, 1960-61.

Pertanto ritengo di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che viene oggi proposto, vale a dire in un testo che non consta più di un articolo unico, ma di due articoli, essendosi aggiunto un articolo 2 con cui si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad inserire la spesa di 300 milioni negli stati di previsione del proprio bilancio. Tale somma sarà assegnata all'A.N.A.S., che è autorizzata ad impegnare anticipatamente le somme stanziare negli esercizi seguenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come ha proposto il relatore, al testo originario del disegno di legge dovrebbe essere aggiunto un secondo articolo. Pertanto è necessario passare all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli.

Art. 1.

La strada provinciale Sedico-Vignole-Agordo-Alleghe-Larzonei-Cernadoi, in essa compreso il tronco Belluno-Vignole, è classificata nella rete delle strade statali con il n. 203 ed assume la denominazione di « Agordina ».

(È approvato).

Art. 2.

Per i lavori di sistemazione della strada suddetta è autorizzata una spesa di lire 300

milioni in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60, 1960-61.

La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e sarà assegnata all'A.N.A.S. che è autorizzata ad impegnare anticipatamente le somme stanziare negli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: « Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dei lavori reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri:

« Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, numero 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore*. Si tratta, in sostanza, più che di un nuovo disegno di legge, di articoli sostitutivi della legge 11 dicembre 1952 n. 2521, di cui l'articolo 1 nella sua nuova stesura è del seguente tenore: « L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 115^a SEDUTA (13 novembre 1957)

località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.

Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente, ma dovendo il mio dicastero procedere ad un esame più dettagliato del problema, onde avere un quadro completo della situazione, sono costretto a chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

Che si costruiscano case, d'accordo, ma sovvenire ad un incremento edilizio con capitali che possono essere utilizzati in altra maniera, mi sembra non rispondere a convenienza amministrativa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.